

## IVA

---

### **La corretta gestione delle autofatture elettroniche (e non)**

di Luca Mambrin

Al fine di individuare la corretta modalità di gestione delle varie fattispecie e degli adempimenti operativi che il contribuente deve saper affrontare, già l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 14/E/2019](#) ha precisato che, nel linguaggio quotidiano, vengono spesso accomunati in un unico termine, **“autofatture”**, **documenti che hanno funzione e contenuto diverso**, quali ad esempio quelli ai quali va applicato il meccanismo del **reverse charge**, fornendo poi alcuni chiarimenti di dettaglio.

L’**“autofattura”** vera e propria, infatti, è quel documento, contenente i **medesimi elementi di una normale fattura**, che se ne **differenzia** in quanto:

**1. l'emittente non è il cedente/prestatore**, ma il **cessionario** del bene ovvero il **committente** del servizio che **assolve l'imposta** (ed è dunque obbligato a liquidare l'Iva) in sostituzione del primo. Rientrano, ad esempio in tale casistica:

- gli **acquisti da produttori agricoli** ex [articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#);
- i **compensi corrisposti agli intermediari** per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (**M. 30.07.2009**);
- la **regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione** (l’**“autofattura denuncia”** di cui all’[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#));
- in riferimento alle operazioni effettuate **da soggetti non residenti o non stabiliti** in Italia, gli **acquisti da soggetti extra UE** ([articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)).

**2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto**, ovvero l’operazione è a **titolo gratuito**. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio:

- il c.d. **“autoconsumo”**, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
- le **cessioni gratuite** di beni la cui produzione o il cui commercio **rientra nell’attività propria** dell’impresa e di quelli che **non vi rientrano** se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#).

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere **autofattura**, la stessa dovrà necessariamente essere **elettronica** ed emessa via Sdl, con l’unica eccezione delle **prestazioni rese da soggetti extra UE**, per le quali vale l’adempimento **dell’esterometro** di cui all’[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), salvo scelta per la fatturazione elettronica via Sdl.

Per quanto riguarda la corretta predisposizione delle **autofatture elettroniche** l'Agenzia ha precisato le **modalità di compilazione** del documento distinguendo le varie casistiche.

### **Autofattura denuncia per il mancato ricevimento della fattura o per il ricevimento di fattura irregolare**

Nel caso di **autofattura** per regolarizzare l'omessa o errata fatturazione ex [articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#) dovrà essere predisposto il **documento in formato elettronico** indicando:

- nel campo “**Tipo Documento**” il **codice “TD20”**;
- nella sezione “**Dati del cedente/prestatore**” vanno inseriti i **dati relativi al fornitore** che avrebbe dovuto emettere la fattura;
- nella sezione “**Dati del cessionario/committente**” vanno inseriti quelli relativi al **soggetto che emette e trasmette via Sdl il documento**;
- nella sezione “**Soggetto Emittente**” va utilizzato il **codice “CC”** (cessionario/committente).

### **Autofattura per omaggi e autoconsumo**

Nei casi di emissione di autofattura per **omaggi**, ovvero per **autoconsumo**, andrà necessariamente predisposto il documento in formato elettronico dove indicare:

- nel campo “**Tipo Documento**” il **codice “TD1”**;
- nella sezione “**Dati del cedente/prestatore**” e nella sezione “**Dati del cessionario/committente**” i **dati del cedente/prestatore**.

In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, **va annotata solo nel registro Iva vendite**.

### **Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti**

In caso di **autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** (ad esempio per acquisti di servizi extra UE), in luogo dell'esterometro e? possibile (quindi non obbligatorio) emettere **autofattura elettronica** compilando:

- il campo della sezione “**Dati del cedente/prestatore**” con **l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito**;
- nei “**Dati del cessionario/committente**” quelli relativi al soggetto italiano che **emette e trasmette** via Sdl il documento;
- la sezione “**Soggetto Emittente**” valorizzando il **codice “CC”** (cessionario/committente).

Master di specializzazione

## ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)